



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RIMINI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RUSTICO	ANTONIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MAGALOTTI	MAURIZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	CASOLI	SANDRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 15/2017
spedito il 17/01/2017

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 1
2016

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
VIA MACANNO N.37 47923

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
PACCAPELO MARIO
VIA DEL CARSO 27 61100 PESARO PU

difeso da:
PACCAPELO PIETRO
VIA DEL CARSO 27 61100 PESARO PU

difeso da:
PACCAPELO MARIO
VIA DEL CARSO 27 61100 PESARO PU

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 15/2017

UDIENZA DEL

17/11/2017 ore 09:00

N° 36/2018

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9/2/18

Il Segretario

RGR. 15/2017

Conclusioni delle parti:

Ricorrente: - chiede riconoscere l'infondatezza dell'avviso di liquidazione per errata applicazione del comma 4, art. 8 D.Lgs. 346/1990 e per l'effetto riconoscere anche all'erede n. 3 (Sig.ra _____) l'ammontare pieno della franchigia in € 1.000.000,00 in sostituzione di quella applicata dall'Ufficio in € 64.010,00; riliquidare l'imposta di successione dovuta dall'erede n. 3 in € 32.772,25 in sostituzione dell'ammontare liquidato dall'Ufficio in € 70.211,85 e conseguentemente il totale complessivamente dovuto dagli eredi in € 98.929,75 in sostituzione dell'ammontare liquidato dall'Ufficio in € 136.369,35; condannare l' Agenzia delle Entrate di Rimini ad effettuare il rimborso della maggiore imposta di successione non dovuta e versata per complessivi 37.439,60 (euro trentasettemilaquattrocentotrentanove/60) oltre ad interessi maturati e maturandi nonché rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di pagamento e spese di giudizio disponendo l'immediata esecuzione dei suddetti pagamenti ex art. 69. d.lgs. n. 546/92.

Resistente: chiede 1) rigettare il ricorso nel merito, confermando la legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato. 2) condannare controparte alle spese di lite, come da nota allegata.

Ritenuto in FATTO

I signori _____ impugnavano l'avviso di liquidazione n. 001 dich. 2016 v.09990 n.001039 m (atto in esito alla dichiarazione di successione di _____ del 23-5-2016), per pagamento imposta principale ed accessori.

L'avviso di liquidazione consente di rilevare che in relazione alla liquidazione dell'imposta dovuta dal terzo erede, _____ l'importo della franchigia riconosciuta in sede di successione veniva calcolato in euro 64.010, anziché 1.000.000 come per gli altri eredi, per la ragione che la stessa contribuente era stata a suo tempo beneficiaria di una donazione dell'importo di euro 935.990.

I ricorrenti, nel richiamare l'articolo 8, comma 4 del T. U. 31-10-1990 n. 346, che dispone testualmente: "*il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi ed ai legatari....; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario*", ritengono che tale normativa sia stata tacitamente abrogata nella sua totalità, in quanto l'articolo 2, comma 52, lett. a) della legge 24-11-2006, n. 286, ha abrogato i commi da 1 a 2-quater dell'articolo 7 del Testo Unico del 31-10-1990, n. 346, articolo 7 rubricato "determinazione dell'imposta". Venuto meno l'articolo 7 perderebbe rilevanza anche il connesso comma 4 dell'articolo 8 e quindi concludono con una richiesta di rimborso di 37.439,60, avendo già versato a titolo cautelativo, l'importo intimato. Si oppone l'Agenzia resistente, ritenendo errata ed infondata la richiesta.

OSSERVA

Insiste l'Agenzia nell'affermare che l'articolo 8 del testo unico del 31-10-1990, n. 346 è norma tuttora in vigore e che non possa sostenersi che sarebbe stata abrogata, solo perché la novella del 2006 avrebbe abrogato parte dell'articolo 7 stesso decreto, richiamato nell'art. 8.

Vero è che l'abrogazione dei commi da 1 a 2 quater dell'articolo 7 del decreto citato è stata operata dal decreto legge n. 262 del 03-10-2006, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 236, ma tale norma riguardava non l'aspetto sostanziale e fondamentale della quantificazione della base imponibile, bensì la determinazione dell'imposta e le relative aliquote che prevedeva l'applicazione di aliquote progressive.

Aggiunge che sulla questione è intervenuto, medio tempore tra le due norme citate, anche l'articolo 69 della legge 21-11-2000, n. 342, (come modificato dall'articolo 17 della legge n. 383 del 18-10-2001) che, al primo comma lettera c) dispone: "i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti: "l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato: a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta; b) sei per cento nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti".

Ne discende – sempre secondo l'Agenzia - che sia la norma di cui all'articolo 8, comma 4, del T.U. del 31-10-1990, n. 346, rubricato "base imponibile", sia l'articolo 69, comma 1, lettera c), riguardante l'applicazione delle aliquote, sono operative ed attualmente in vigore, ed in quanto tali non vi possono essere dubbi che l'avviso di liquidazione impugnato sia pienamente legittimo, sia in ordine alla quantificazione della base imponibile sia in ordine all'aliquota applicata (nel caso specifico 4%).

Sotto altro profilo, l'Agenzia richiama l'interpretazione dell'Amministrazione sulla problematica della rilevanza delle donazioni fatte in vita dal donante di cui tratta la Circolare n. 3 del 22 gennaio 2008, quindi successiva a tutte le norme di riferimento sopra citate, secondo la quale ai soli fini dell'applicazione della franchigia sulla quota devoluta all'erede o al legatario, si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dal de cuius a favore dello stesso erede o legatario.

Evidenzia al riguardo che, ai fini della determinazione delle aliquote applicabili, l'articolo 8 del TUS prevedeva la maggiorazione del valore globale netto dell'asse ereditario "...di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e legatari, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59...". Anteriormente alle modifiche apportate al Testo Unico n. 346 del 1990 dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, il predetto articolo rispondeva all'esigenza di determinare le aliquote progressive per scaglioni applicabili sul valore eccedente le franchigie stabilite dalla Tariffa allegata al predetto Testo Unico.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 342 del 2000, il disposto dell'articolo 8, rimasto immutato nella sua formulazione, "deve logicamente riferirsi non più alla determinazione delle aliquote, stabilite in misura proporzionale, bensì alla (aggiungerei sola) applicazione delle franchigie, posto che sotto tale profilo le modalità applicative previste nel precedente regime sono analoghe alle attuali".

Le questioni da risolvere sono state in verità esaminate e puntualmente decise dalla Suprema Corte con recente sentenza (Cass. n. 26050/2016), la cui motivazione nella parte che interessa il presente giudizio, si riporta: "L'istituto del coacervo era previsto dall'art. 8, 4° co., d. lgs. 346/90 secondo cui: "Il valore globale netto dell'asse ereditario è

Da un lato, la lettera e la ratio dell'articolo 8 co.4° erano inequivoci nel limitare la rilevanza del cumulo "ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili", e non altrimenti (così come ritenuto anche dalla citata giurisprudenza di legittimità); dall'altro, la 1.286/06 ha rimodulato il regime di franchigia sull'imposta di successione e sulle donazioni (art. 2 co. 49), anche mediante abrogazione (co. 50 cit.) della disposizione (art. 2 co. 2 quater d. lgs.346/90, come introdotto dall'articolo 69 legge 1. 342/00) che precludeva la fruizione della franchigia sulla prima imposta qualora già fatta valere, e fino alla concorrenza del valore di fruizione, sulla seconda".

Dalla statuizione della Corte appena riportata, i cui principi di diritto questo Collegio pienamente condivide e fa propri, si evince ulteriore e definitivo elemento di incompatibilità del cumulo posto a base della maggiore imposta di cui all'avviso di liquidazione in oggetto.

Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell'avviso di liquidazione nella parte in cui riconosce all'erede la franchigia di euro 64.010 anziché quella di euro 1.000.000, con conseguente necessaria riliquidazione dell'imposta, che si demanda all'Ufficio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Pqm

La Commissione Tributaria Provinciale di Rimini – Sezione Prima

Accoglie il ricorso e annulla l'avviso di liquidazione nella parte in cui riconosce all'erede la franchigia di euro 64.010 anziché quella, maggiore, di euro 1.000.000, con conseguente necessaria riliquidazione dell'imposta.

Condanna l'Agenzia alle spese di giudizio che liquida in euro 1.000, oltre accessori, se dovuti.

Rimini, 17/11/2017



Il Presidente relatore
Dott. Antonio Rustico